

**COMUNE DI PARODI LIGURE**

PROVINCIA DI ALESSANDRIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: ESAME DELLA CONDIZIONE DEGLI ELETTI ALLA CARICA DI SINDACO E DI CONSIGLIERE COMUNALE A NORMA DEL CAPO II DEL TITOLO III DEL D. LGS. 267/2000 E DEL D. LGS. 39/2013 (ART. 41 COMMA 1 D. LGS. 267/2000)

L'anno duemiladiciannove addì dodici del mese di giugno alle ore 21,00 nella Sala delle adunanze.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali. All'appello risultano:

N.		Pres		N.		Pres	
		Ass				Ass	
1	RUZZA Carolina	P		8	GUALCO Cesare Maurizio	P	
2	MERLO Bruno	P		9	GUALCO Ivo Giacomo	P	
3	REPETTO Emanuele	P		10	POGGI Luca	P	
4	BRICOLA Elio Palmino Giuseppe	P		11	PESTARINO Andrea	P	
5	CALCAGNO Giuseppe	P					
6	CALCAGNO Matteo	P					
7	CALCAGNO Michele	A			Totali	N.pres. 10	N.ass. 1

Assiste l'adunanza il Segretario Comunale Sig. Avv. Gian Carlo RAPETTI il quale provvede alla redazione del presente verbale. Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig.ra Carolina RUZZA, Sindaco *pro tempore*, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta dell'Ordine del giorno.

Su illustrazione da parte del segretario comunale, in merito alle differenti condizioni della incandidabilità e della sospensione della candidatura, della ineleggibilità, della incompatibilità, segnalando che l'assenza delle condizioni ostative è stata oggetto di dichiarazione da parte dei candidati in sede di presentazione delle candidature e che il Consiglio Comunale, con il voto espresso sulla presente deliberazione, attesta, in persona di ciascuno dei propri componenti, il permanere della insussistenza delle condizioni ostative di cui si tratta

relazione giuridica del Segretario Comunale

VISTO, in materia di incandidabilità l'articolo 10 D.Lgs. 235/2012, che, in forza di espresso rimando operato dall'articolo 17 comma 2 D.Lgs. 235/2012, ha sostituito l'articolo 58 D.Lgs. 267/2000, che dispone la incandidabilità, fra le altre, alle elezioni comunali e di divieto comunque a ricoprire le cariche, fra le altre, di sindaco, assessore e consigliere comunale, per coloro: che hanno riportato condanna definitiva per il delitto previsto dall'articolo 416-bis del codice penale o per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 74 D.P.R. 309/1990 (testo unico in materia di sostanze stupefacenti o psicotrope), o per un delitto di cui all'articolo 73 del citato testo unico, concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, o per un delitto concernente la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione, nonché, nei casi in cui sia inflitta la pena della reclusione non inferiore ad un anno, il porto, il trasporto e la detenzione di armi, munizioni o materie esplodenti, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati [lettera a)]; che hanno riportato condanne definitive per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, diversi da quelli indicati alla lettera a); [lettera b)]; che hanno riportato condanna definitiva per i delitti previsti dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis, 323, 325, 326, 331, secondo comma, 334, 346-bis del codice penale [lettera c)]; che sono stati condannati con sentenza definitiva alla pena della reclusione complessivamente superiore a sei mesi per uno o più delitti commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio diversi da quelli indicati nella lettera c) [lettera d)]; che sono stati condannati con sentenza definitiva ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per delitto non colposo [lettera e)]; nei cui confronti il tribunale ha applicato, con provvedimento definitivo, una misura di prevenzione, in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 4 comma 1 lettere a) e b) D.Lgs. 159/2011 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione) [lettera f)];

VISTO, in materia di sospensione, l'articolo 11 D.Lgs. 235/2012, che, in forza di espresso rimando operato dall'articolo 17 comma 2 D.Lgs. 235/2012, ha sostituito l'articolo 59 D.Lgs. 267/2000, che dispone la sospensione di diritto dalle cariche indicate al citato articolo 10 comma 1 nei confronti di coloro: che hanno riportato una condanna non definitiva per uno dei delitti indicati all'articolo 10 comma 1, lettere a), b) e c) [lettera a)]; che, con sentenza di primo grado, confermata in appello per la stessa imputazione, hanno riportato, dopo l'elezione o la nomina, una condanna ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per un delitto non colposo [lettera b)]; nei cui confronti l'autorità giudiziaria ha applicato, con provvedimento non definitivo, una misura di prevenzione in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 4 comma 1 lettere a) e b) D.Lgs. 159/2011 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione) [lettera c)];

VISTI, in materia di ineleggibilità:

- l'articolo 60 D.Lgs. 267/2000 ai sensi del quale non può ricoprire la carica, fra l'altro, di sindaco e di consigliere comunale: il Capo della Polizia, i vice capi della polizia, gli ispettori generali di pubblica sicurezza che prestano servizio presso il Ministero dell'interno, i dipendenti civili dello Stato che svolgano le funzioni di direttore generale o equiparate o superiori [numero 1) così sostituito dall'articolo 4 comma 1 lettera b) L. 137/2002]; nel territorio, nel quale esercitano le loro funzioni, i commissari di Governo, i prefetti della Repubblica, i vice prefetti ed i funzionari

di pubblica sicurezza [numero 2]; nel territorio, nel quale esercitano il loro ufficio, gli ecclesiastici ed i ministri di culto, che hanno giurisdizione e cura di anime e coloro che ne fanno ordinariamente le veci [numero 4]; i titolari di organi individuali ed i componenti di organi collegiali che esercitano poteri di controllo istituzionale sull'amministrazione del comune nonché i dipendenti che dirigono o coordinano i rispettivi uffici [numero 5]; nel territorio, nel quale esercitano le loro funzioni, i magistrati addetti alle corti di appello, ai tribunali, ai tribunali amministrativi regionali, nonché i giudici di pace [numero 6]; i dipendenti del Comune [numero 7]; il direttore generale, il direttore amministrativo e il direttore sanitario delle aziende sanitarie locali ed ospedaliere [numero 8]; i legali rappresentanti ed i dirigenti, ma non i direttori sanitari (corte costituzionale sentenza 27/2009) delle strutture convenzionate per i consigli del comune il cui territorio coincide con il territorio dell'azienda sanitaria locale o ospedaliera con cui sono convenzionati o lo ricomprende, ovvero dei Comuni che concorrono a costituire l'azienda sanitaria locale o ospedaliera con cui sono convenzionate [numero 9]; i legali rappresentanti ed i dirigenti delle società per azioni con capitale superiore al 50 per cento del comune [numero 10, modificato dall'art. 14-decies lettera a) D.L. 115/2005, convertito, con modificazioni, dalla L. 168/2005]; gli amministratori ed i dipendenti con funzioni di rappresentanza o con poteri di organizzazione o coordinamento del personale di istituto, consorzio o azienda dipendente dal Comune [numero 11]; i sindaci e i consiglieri comunali in altro Comune [numero 12), sostituito dall'articolo 1 comma 23 lettera a) L. 56/2014];

- l'articolo 61 comma 1 D.Lgs. 267/2000, modificato dall'articolo 7 comma 1 lettera b-bis) numero 2) D.L. 80/2004, convertito, con modificazioni, dalla L. 140/2004, in materia di ineleggibilità alla carica, fra l'altro, di sindaco e di consigliere comunale ministro di un culto, status di ascendente o di discendente o di parente o di affine fino al secondo grado nei confronti del segretario comunale;

VISTI, in materia di incompatibilità:

- l'articolo 61 comma 1-bis D.Lgs. 267/2000 introdotto dall'articolo 7 comma 1 lettera b-bis) numero 3) D.L. 80/2004, convertito, con modificazioni, dalla L. 140/2004, che dispone incompatibilità speciale alla carica di sindaco per colui che ha ascendenti o discendenti ovvero parenti o affini fino al secondo grado che coprano nella amministrazione il posto di appaltatore di lavori o di servizi comunali o in qualunque modo loro fideiussore;
- l'articolo 63 D.Lgs. 267/2000, ai sensi del quale non può ricoprire la carica, fra l'altro, di sindaco e di consigliere comunale: l'amministratore o il dipendente con poteri di rappresentanza o di coordinamento di ente, istituto o azienda soggetti a vigilanza in cui vi sia almeno il 20 per cento di partecipazione da parte del comune o che dal Comune riceva, in via continuativa, una sovvenzione in tutto o in parte facoltativa, quando la parte facoltativa superi nell'anno il dieci per cento del totale delle entrate dell'ente [numero 1), modificato dall'articolo 14-decies comma 1 lettera b) D.L. 115/2008, convertito, con modificazioni, dalla L. 168/2005); colui che, come titolare, amministratore, dipendente con poteri di rappresentanza o di coordinamento ha parte, direttamente o indirettamente, in servizi, esazioni di diritti, somministrazioni o appalti, nell'interesse del comune, ovvero in società ed imprese volte al profitto di privati, sovvenzionate da detti enti in modo continuativo, quando le sovvenzioni non siano dovute in forza di una legge dello Stato o della regione, fatta eccezione per i comuni con popolazione non superiore a 3.000 abitanti qualora la partecipazione dell'ente locale di appartenenza sia inferiore al 3 per cento (fermo restando quanto disposto dall'articolo 1 comma 718 L. 296/2006, in merito alla gratuità della carica) [numero 2), modificato dall'articolo 2 comma 42 D.L. 225/2010, convertito, con modificazioni, dalla L. 10/2011]; il consulente legale, amministrativo e tecnico che presta opera in modo continuativo in favore delle imprese di cui ai numeri 1) e 2) [numero 3)]; colui che ha lite pendente, in quanto parte di un procedimento civile od amministrativo, con il Comune, e con esclusione della pendenza di una lite in materia tributaria ovvero di una lite promossa ai sensi dell'articolo 9 D.Lgs. 267/2000 (azione popolare) e fatta salva l'ipotesi per fatto connesso con l'esercizio del mandato [numero 4), modificato dall'articolo 3-ter comma 1

D.L. 13/2002, convertito, con modificazioni, dalla L. 75 del 2002]; colui che, per fatti compiuti allorché era amministratore o impiegato del Comune ovvero di istituto o azienda da esso dipendente o vigilato, è stato, con sentenza passata in giudicato, dichiarato responsabile verso l'ente, istituto od azienda e non ha ancora estinto il debito [numero 5)]; colui che, avendo un debito liquido ed esigibile verso il Comune ovvero verso istituto od azienda da esso dipendente è stato legalmente messo in mora ovvero, avendo un debito liquido ed esigibile per imposte, tasse e tributi nei riguardi di detti enti, abbia ricevuto invano notificazione dell'avviso di cui all'articolo 46 D.P.R. 602/1973 [numero 6)];

- l'articolo 65 D.Lgs. 267/2000, come sostituito dall'articolo 1 comma 23 lettera c) L. 56/2014, in particolare, per quanto nella presente sede afferisce, in merito alla incompatibilità fra le cariche di sindaco e consigliere della Regione nel cui territorio è ricompreso il Comune, nonché in merito alla incompatibilità fra le cariche di consigliere comunale e di consigliere comunale di altro comune);
- l'articolo 66 D.Lgs. 267/2000, in merito alla incompatibilità delle cariche di direttore generale, di direttore amministrativo e di direttore sanitario delle aziende sanitarie locali e ospedaliere con quella di consigliere provinciale, di sindaco, di assessore comunale;

VISTO, altresì, l'articolo 63 numero 7) D.Lgs. 267/2000, che prevede che non possa ricoprire la carica, fra l'altro, di sindaco e di consigliere comunale colui che, nel corso del mandato, viene a trovarsi in una condizione di ineleggibilità;

VISTI:

- l'articolo 10 comma 3 D.Lgs. 235/2012, ai sensi del quale l'eventuale elezione o nomina di coloro che si trovano nelle condizioni di incandidabilità di cui al comma 1 del medesimo articolo 10 è nulla, e che impone all'organo che ha provveduto alla nomina o alla convalida dell'elezione di revocare il relativo provvedimento non appena venuto a conoscenza dell'esistenza delle condizioni stesse;
- l'articolo 10 comma 4 D.Lgs. 235/2012, ai sensi del quale le sentenze definitive di condanna ed i provvedimenti di cui al comma 1 dell'articolo 10, emesse, fra l'altro, nei confronti di sindaci e consiglieri comunali in carica, sono immediatamente comunicate, dal pubblico ministero presso il giudice indicato nell'articolo 665 del codice di procedura penale, all'organo consiliare appartenenza, ai fini della dichiarazione di decadenza, ed al prefetto territorialmente competente.
- l'articolo 69 comma 1 D.Lgs. 267/2000, che dispone che il Consiglio Comunale di cui l'interessato fa parte proceda alla contestazione quando, successivamente alla elezione, si verifichi qualcuna delle condizioni previste dal Capo II del prefato D.Lgs. 267/2000 come causa di ineleggibilità, ovvero esista al momento della elezione, ovvero si verifichi successivamente qualcuna delle condizioni di incompatibilità previste dal medesimo Capo II del D.Lgs. 267/2000;
- l'articolo 76 D.P.R. 570/1960, che dispone la sostituzione, quando l'elezione di un Consigliere è nulla, del candidato che ha riportato, dopo gli eletti, il maggior numero di voti

IL CONSIGLIO COMUNALE

DATO ATTO CHE:

- l'articolo 40 comma 1 D.Lgs. 267/2000 prevede che la prima seduta del Consiglio Comunale deve essere convocata entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione;
- ancora l'articolo 40 comma 1 D.Lgs. 267/2000 prevede che la seduta si tenga entro il termine di dieci giorni dalla convocazione;
- l'articolo 41 comma 1 D.Lgs. 267/2000 prevede che nella prima seduta il Consiglio Comunale, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, e ancorché non sia stato prodotto alcun reclamo,

deve esaminare la condizione degli eletti a norma del Capo II del Titolo III del medesimo D.Lgs. 267/2000;

VISTO l'estratto del verbale dell'adunanza dei Presidenti di seggio in data 27.05.2019, recante gli esiti della elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale di Parodi Ligure in data domenica 26 maggio 2019;

VISTO l'Allegato 1 alla presente, parte essenziale ed integrante ad ogni legale effetto, corrispondente all'estratto di verbale dell'adunanza dei Presidenti di seggio, che contiene l'elenco degli eletti alla carica di Sindaco e di Consiglieri Comunali del Comune;

PRESO ATTO CHE non sono fatte constare cause di incandidabilità, di sospensione della candidatura, di ineleggibilità o di incompatibilità a carico né del Sindaco né di alcuno dei Consiglieri che risultano eletti a seguito delle risultanze della elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale di Parodi Ligure in data domenica 26 maggio 2019;

PRESO ATTO, pertanto, della assenza di condizioni ostative alla convalida del Sindaco e di tutti i Consiglieri proclamati eletti, secondo l'elenco contenuto nell'Allegato A), della presente parte essenziale ed integrante ad ogni legale effetto;

VISTI:

- il D.Lgs. 267/2000;
- lo Statuto comunale;
- il Regolamento comunale di organizzazione degli uffici e dei servizi;
- il Regolamento comunale recante la disciplina del sistema dei controlli interni

DATO ATTO CHE, sulla deliberazione, vengono apposti

- il parere espresso dal Segretario Comunale in ordine alla regolarità tecnica sotto il profilo giuridico, ai sensi dell'articolo 49, dell'articolo 97 e dell'articolo 147 bis D.Lgs. 267/2000, nonché dell'articolo 4 del Regolamento comunale recante la disciplina del sistema dei controlli interni;

con votazione legalmente espressa alle ore 21,14 in forma palese e per alzata di mano, la quale dà il seguente risultato:

- **presenti: 10;**
- **astenuti: 0;**
- **votanti: 10;**
- **voti favorevoli: 10;**

DELIBERA

- Di convalidare, ai sensi di quanto in narrativa, i proclamati eletti nella elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale del Comune di Parodi Ligure in data 26 maggio 2019, conformemente all'elenco di cui all'Allegato A), della presente parte essenziale ed integrante ad ogni legale effetto;
- Di dichiarare, con separata votazione legalmente espressa recante il seguente risultato:
 - **presenti: 10;**
 - **astenuti: 0;**
 - **votanti: 10;**
 - **voti favorevoli: 10;**

la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 D.Lgs. 267/2000.

Parere espresso dal Segretario Comunale in ordine alla regolarità tecnica sotto il profilo giuridico, ai sensi dell'articolo 49, dell'articolo 97 e dell'articolo 147 bis D.Lgs. 267/2000, nonché dell'articolo 4 del Regolamento comunale recante la disciplina del sistema dei controlli interni;

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Avv. Gian Carlo RAPETTI)

IL PRESIDENTE
F.to Sig.ra Carolina RUZZA

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Avv. Gian Carlo RAPETTI

REFERTO DI PUBBLICAZIONE.

Il Segretario Comunale sottoscritto, su conforme dichiarazione del Messo Comunale, certifica che il presente verbale viene pubblicato, in copia, all'Albo Pretorio del Comune (sezione Albo Pretorio del sito istituzionale web del Comune di Parodi Ligure www.comune.parodiligure.al.it accessibile al pubblico ai sensi dell'articolo 32 comma 1 L. 69/2009) dal giorno 20.06.2019 per rimanervi per quindici giorni consecutivi, ai sensi di legge, e quindi a tutto il 05.07.2019

Dalla Residenza Comunale, li 20.06.2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Avv. Gian Carlo RAPETTI

CERTIFICAZIONE DI ESECUTIVITÀ

Si certifica che la sopraestesa deliberazione è divenuta esecutiva in data . . . ,
essendo stata pubblicata a fare data dal 20.06.2019 senza opposizioni.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Avv. Gian Carlo RAPETTI

Per copia conforme ad uso amministrativo.
Parodi Ligure, li

IL SEGRETARIO COMUNALE
Avv. G. C. RAPETTI